



COMUNE DI BORMIDA

PROV. DI SAVONA

Servizi Comunali

Carta d'identità elettronica CIE



NON si rilascia più la carta d'identità cartacea
Si rilascia la carta d'identità elettronica su appuntamento
CHI PUO' RICHIEDERE LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)

NON si può sostituire la carta d'identità cartacea valida con la CIE
Può richiedere la CIE:

- Chi ha la carta d'identità cartacea scaduta o che scadrà nei successivi 6 mesi
- Chi ha smarrito la carta d'identità cartacea
- Chi ha la carta d'identità deteriorata o illeggibile

COME SI RICHIEDE L'APPUNTAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CIE

- telefona allo 019 54718 attivo da lun. a ven. dalle 10,00 alle 13,00
- scrivi all'indirizzo e-mail info@comune.bormida.sv.it
- recati allo sportello anagrafico aperto da lun. a ven. dalle 10,00 alle 13,00 ;

ATTENZIONE!

- Il tempo necessario per predisporre la pratica allo sportello sarà almeno di 30 minuti
- la CIE non sarà immediatamente consegnata perché il suo rilascio avverrà dopo 6 giorni lavorativi da parte della Zecca dello Stato

COSA PORTARE ALL'APPUNTAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CIE

- una foto formato tessera
- tessera sanitaria
- Euro 22,20

- la carta d'identità vecchia (se scaduta o deteriorata)
- la denuncia di smarrimento (se la carta è stata smarrita)
- verranno rilevate anche le impronte digitali

CHI HA URGENZE

- E' consigliabile richiedere un appuntamento con anticipo.
- L'art. 10 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 "Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia" ha profondamente innovato la normativa inerente il rilascio della carta di identità. Infatti le nuove norme prevedono l'emissione della carta di identità – che diventa documento obbligatorio di identificazione personale– a tutti i cittadini residenti di qualunque età. Il Ministero dell'Interno ha emesso in data 26.05.2011 la Circolare n. 15 recante le prime disposizioni operative al riguardo

La validità del documento è stata modificata come segue:

- a) per i minori di età inferiore a tre anni – TRE anni di validità - dalla data del rilascio,
- b) per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni – CINQUE anni di validità – dalla data del rilascio,
- c) per i cittadini maggiorenni – DIECI anni di validità – con scadenza il GIORNO DEL COMPLEANNO (in vigore dal 10 febbraio 2012)

Validità della carta di identità per l'espatrio

La carta di identità viene rilasciata con validità per l'espatrio purché l'interessato non si trovi nelle particolari condizioni che ne impediscano, per legge, l'uscita dal territorio nazionale.

Sulla carta di identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare, contrariamente nella carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura: "non valida per l'espatrio".

La carta di identità consente l'espatrio nei seguenti paesi:

Per recarsi in uno dei paesi aderenti al trattato di Schengen (Francia - Spagna - Portogallo - Lussemburgo - Belgio - Olanda - Germania - Austria) normalmente non vengono fatti controlli alle frontiere ma è comunque buona norma avere un documento di riconoscimento valido; oltre ai paesi succitati è possibile l'ingresso nei seguenti paesi: Islanda - Norvegia - Cipro - Croazia - Liechtenstein - Macedonia - Malta - Principato di Monaco - Slovenia - Svizzera - Danimarca - Finlandia - Gran Bretagna - Grecia - Irlanda - Svezia - Ungheria; per gite e viaggi organizzati è permesso anche accedere in Marocco - Tunisia e Turchia.

Dal 1 maggio 2004 altri dieci paesi sono entrati a far parte della Unione Europea, a parte Cipro - Malta e Ungheria che già accettano la carta di identità valida per l'espatrio, per i restanti sette paesi che sono: Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovenia - Slovacchia è necessario contattare i consolati dei paesi interessati o l'ufficio passaporti della Questura per conoscere la situazione in merito all'espatrio con la carta di identità.

Documenti di riconoscimento equipollenti per il rilascio della carta di identità in mancanza del documento scaduto: tessera di riconoscimento postale, passaporto, libretto di porto d'armi, tessere ferroviarie rilasciate ai dipendenti dello stato, tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa, tessere di abbonamento ferroviario, tessere di riconoscimento munite di fotografia e timbro a secco dello stato, patente di conduttore di autovettura, libretto di pensione, patente di conduttore di impianti termici, patente nautica.

UFFICIO DI RIFERIMENTO

ANAGRAFE

Loc. Chiesa n. 10

- +39 019.54718
- invia una e-mail: info@comune.bormida.sv.it

Comune di Bormida - Via Chiesa, 10 - 17045 Bormida - Partita I.V.A. 00247020092
Tel. +39 019.54718 - Fax. +39 019.54610

Email: info@comune.bormida.sv.it - PEC: comune.bormida.sv@legalmail.it

Carta d'identità minori

MODALITA' DI RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' DEL MINORE

Il minore deve essere accompagnato allo sportello da entrambi genitori :

Entrambi i genitori devono firmare la richiesta allo sportello ed identificare il minore al momento del rilascio del documento, specificando il loro assenso all'espatrio.

Il minore può essere accompagnato allo sportello da un solo un genitore occorrono (Il genitore non presente deve compilare e firmare il modulo di richiesta e deve identificare il minore apponendo una foto sul modello stesso. In tale richiesta il genitore non presente dovrà dare il proprio assenso all'espatrio. A tale richiesta deve essere allegata copia fronte/retro del documento d'identità del genitore non presente allo sportello.

Il rilascio della seconda carta d'identità per il minore

Il rilascio del secondo documento di riconoscimento può essere richiesto da un genitore, se il minore fosse in possesso di un precedente documento scaduto o deteriorato, con l'assenso all'espatrio dell'altro genitore. Se il documento precedente è smarrito o rubato occorre denuncia autorità di polizia)

E' indispensabile la presenza del minore al momento del rilascio.

Fino a 12 anni compiuti la carta non è firmata né dal titolare né dal genitore. Dopo i 12 anni la firma è apposta dal minore fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Per i minori di età inferiore agli anni 14, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi esercita la potestà.

Fino a 14 anni compiuti il minore deve essere accompagnato per l'espatrio dai genitori o da chi ne fa le veci. Ciò è riportato sulla quarta facciata della carta con circolare su richiesta dei genitori (art 40 DL 20 gennaio 2012, n. 1). I genitori possono richiedere l'indicazione dei loro nomi anche sulle carte già emesse. (circ. n. 1/2012 Ministero Interno)

Nel caso in cui il minore fosse accompagnato per l'espatrio da una persona diversa dai genitori o da chi esercita la potestà, ovvero da una associazione o dalla scuola occorre che al momento del viaggio gli accompagnatori si muniscano di una autorizzazione dei genitori (in cui devono essere indicati l'Ente, la compagnia di trasporto eccetera a cui i minori sono affidati), convalidata dalla Questura competente. Si consiglia ai genitori stessi di recarsi presso la Questura di Savona.